

"Issue of up to 35,000 Index Linked Interest and Redemption Certificates due March 2036"

con data di valutazione finale il 4 Marzo 2036 e rimborso 18 Marzo 2036

Codice ISIN: XS3177385013

(i "**Certificati**")

emessi da Crédit Agricole CIB Financial Solutions (l'"**Emittente**")

incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti da

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

(il "**Garante**")

**DESCRIZIONE GENERALE DELLA NATURA E DEI RISCHI DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI E DEI COSTI CONNESSI ALLA LORO SOTTOSCRIZIONE E
NEGOZIAZIONE**

Ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Regolamento Intermediari
(adottato con Delibera CONSOB n. 20307 del 15.02.2018)

I Certificati sono emessi ai sensi del prospetto di base datato 7 Maggio 2025, come modificato da qualsiasi altro supplemento che, congiuntamente, costituiscono un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato) (il **Regolamento Prospetti**), approvati dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* in Lussemburgo, che ha effettuato le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie di cui all'art. 98 del D.Lgs. 58/1998.

Il Prospetto di Base è disponibile a fini della consultazione presso la CSSF (l'agenzia di regolamentazione del settore finanziario del Lussemburgo), sul sito web www.cssf.lu e sul sito web <https://www.documentation.ca-cib.com>. L'investitore potrà, altresì, richiederne copia gratuitamente presso la sede dell'Agente dei Certificati, come indicata nella Documentazione di Offerta.

Copia della Documentazione di Offerta è altresì a disposizione presso gli sportelli dei Collocatori, nonché sul sito web <https://www.documentation.ca-cib.com> e sul sito web dei Collocatori.

Il regolamento dei Certificati è costituito dai *Terms and Conditions* (contenuti nel Prospetto di Base) e dai *Final Terms* relativi all'emissione di "**Issue of up to 35,000 Index Linked Interest and Redemption Certificates due March 2036**" (le **Condizioni Definitive**).

Il presente documento deve essere letto insieme alle Condizioni Definitive ed al Prospetto di Base (congiuntamente, la **Documentazione di Offerta**).

I termini utilizzati nel presente documento, ma non definiti nello stesso, avranno il significato attribuito agli stessi nella Documentazione di Offerta.

In caso di discrepanza tra quanto illustrato nel presente documento e le disposizioni contenute nel Prospetto di Base e/o nelle Condizioni Definitive, le disposizioni del Prospetto di Base e/o delle Condizioni Definitive prevarranno.

Le informazioni contenute nel presente documento non integrano, né sostituiscono la Documentazione di Offerta, ma sono redatte a fini meramente esplicativi e devono essere lette congiuntamente alla Documentazione di Offerta.

1. Emittente e Garante

I Certificati sono emessi da Crédit Agricole CIB Financial Solutions (**Crédit Agricole CIB FS**), una società di diritto Francese avente sede legale in Francia all'indirizzo: 12, place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex.

I Certificati sono incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (**Crédit Agricole CIB**), una banca di diritto francese avente sede legale in Francia all'indirizzo: 12, place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex.

Sono stati assegnati a Crédit Agricole CIB i seguenti *rating*:

A1 Moody's;

A+ Standard & Poor's;

AA- Fitch.

Ratings al 30 Aprile 2025, soggetti a modifica in qualsiasi momento e senza preavviso da parte delle agenzie di rating.

2. Natura dello strumento finanziario e principali caratteristiche

I certificati sono, in generale, strumenti finanziari il cui rendimento è legato all'andamento di una o più attività finanziarie sottostanti.

I Certificati sono emessi in Euro ("EUR"), pertanto il valore Nominale è espresso in EUR;

I Certificati prevedono, tra l'altro:

- a) che il sottoscrittore, alla Data di Emissione, acquisti il Nominale in EUR versando un importo in Euro;
- b) che ogni anno, dal primo al decimo (entrambi compresi), se e solo se si verifica una condizione prefissata così come definito nel paragrafo 6, il Certificato paghi un premio di **6,23%** con Effetto Memoria alla Data di Pagamento del premio. Ciascun Importo è moltiplicato per il Valore Nominale
- c) che ogni anno, dal primo al nono (entrambi compresi), se e solo se si verifica una condizione prefissata così come definito nel paragrafo 6, il Certificato rimborsi alla Data di Liquidazione Anticipata un importo pari al 100% del Valore Nominale.
- d) che alla Data di Rimborso Finale, i Certificati rimborsino un Importo di Liquidazione Finale pari ad almeno il 100% del Valore Nominale.

Tutti i pagamenti, compresi i pagamenti dei premi e il rimborso a scadenza, sono effettuati in EUR.

Il lettore deve considerare che ogni qualvolta nel presente documento si faccia riferimento a cedole, importi, premi o rendimenti, tali valori sono sempre espressi al lordo di imposte, bolli, tributi o commissioni.

3. Principali rischi connessi all'investimento negli strumenti finanziari

Di seguito si riporta una sintesi di alcuni dei rischi correlati all'investimento per la cui descrizione esaustiva si rimanda alla Documentazione di Offerta che l'investitore è invitato a leggere prima dell'adesione.

I Certificati sono un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

3.1 Rischio di perdita dell'importo investito

A scadenza i Certificati prevedono una protezione del 100% del capitale investito.

Qualora l'investitore decidesse di vendere i Certificati anticipatamente rispetto alla scadenza, potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello corrisposto in sede di sottoscrizione.

3.2 Rischio di Rimborso Anticipato dell'importo investito

Gli investitori devono considerare che ogni anno dal primo al nono (entrambi compresi) se, alla Data di Osservazione indicata nella seguente tabella il Livello del Sottostante è **minore o uguale a 3%**, i Certificati sono rimborsati automaticamente in anticipo pagando l'importo di Liquidazione Anticipata previsto prefissato come indicato dalla seguente tabella e come meglio specificato al successivo paragrafo 6:

Anno t	Data di Osservazione	Importo di Liquidazione Anticipata	Data di Liquidazione Anticipata
1	04/03/2027	100,00% x Nominale	18/03/2027
2	06/03/2028	100,00% x Nominale	20/03/2028
3	05/03/2029	100,00% x Nominale	19/03/2029
4	04/03/2030	100,00% x Nominale	18/03/2030
5	04/03/2031	100,00% x Nominale	18/03/2031
6	04/03/2032	100,00% x Nominale	18/03/2032
7	04/03/2033	100,00% x Nominale	18/03/2033
8	06/03/2034	100,00% x Nominale	20/03/2034
9	05/03/2035	100,00% x Nominale	19/03/2035

Una volta rimborsati in anticipo alla Data di Liquidazione Anticipata, i Certificati sono estinti e nessun altro obbligo rimarrà in capo all'Emittente a favore dei portatori dei Certificati.

L'investitore, in caso di rimborso anticipato, riceverà l'Importo di Liquidazione Anticipata.

Inoltre l'investitore sopporta un rischio legato all'eventualità di dover reinvestire l'Importo di Liquidazione Anticipata, alle condizioni di mercato – ignote alla data di sottoscrizione - presenti alla Data di Rimborso Anticipato.

3.3 Rischio connesso alla variazione di valore dei Certificati sul mercato secondario

Il valore dei Certificati sul mercato secondario risente di una serie di fattori, tra cui possono annoverarsi quelli descritti di seguito.

Si veda il paragrafo 5 per un'analisi dettagliata degli elementi che influenzano il valore dei Certificati.

In particolare, a parità di altri fattori e facendo variare un fattore alla volta, il Certificato avrà tendenza a vedere il suo valore aumentare sul mercato secondario al diminuire dei tassi d'interesse di pari durata (e viceversa in caso di aumento); il Certificato avrà tendenza a vedere il suo valore aumentare sul mercato secondario

all'aumentare del livello delle azioni sottostanti (e viceversa in caso di diminuzione del livello); il Certificato avrà tendenza a vedere il suo valore aumentare sul mercato secondario all'aumentare della volatilità implicita dell'indice sottostante (e viceversa in caso di diminuzione della volatilità implicita).

3.4 Rischio relativo a variazioni del valore del sottostante

L'investimento nei Certificati comporta un rischio connesso al valore delle attività sottostanti.

Il rendimento ed il valore dei Certificati dipendono infatti dal valore assunto dalle azioni sottostanti, che può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali: (a) dall'evoluzione delle azioni stesse, le prospettive reddituali presenti e future delle società e i dividendi attesi e/o pagati, (b) dall'evoluzione dei tassi d'interesse/tassi di cambio e loro derivati, (c) dalle strategie industriali e notizie disponibili sulle azioni sottostanti, (d) dalle previsioni ed evoluzione della crescita dell'economia europea, americana e globale, (e) dalla politica monetaria della FED e della BCE (f) dalla situazione politica europea, americana e globale.

3.5 Rischio relativo alla volatilità del sottostante

Il valore dei Certificati dipende, oltre agli altri fattori, dalla volatilità del sottostante e dal tempo mancante rispetto alla data di rimborso. In particolare a parità di altri fattori i Certificati avranno tendenza ad aumentare di valore se la volatilità implicita del sottostante aumenta e viceversa.

3.6 Rischio relativo a variazioni dei tassi d'interesse

Il valore dei Certificati dipende anche da variazioni dei tassi d'interesse. In particolare un eventuale aumento dei tassi d'interesse può provocare, rimanendo invariate le altre condizioni:

- (i) Una diminuzione del valore dei Certificate durante la loro vita.
- (ii) Impattare negativamente sul prezzo di vendita prima della data di scadenza.

3.7 Rischio relativo a possibili variazioni del merito di credito dell'Emittente

Il valore dei Certificati dipende, tra gli altri, anche da variazioni delle condizioni di rifinanziamento dell'Emittente o del Garante. Una degradazione del merito di credito dell'Emittente o del Garante percepita dal mercato comportano una modificazione delle condizioni di rifinanziamento dell'Emittente o del Garante e una diminuzione del valore di mercato dei Certificati. Lo stato di fallimento o cessazione dei pagamenti dell'Emittente o del Garante comporta il rischio di perdita parziale o totale degli importi dovuti ai sensi dei Certificati durante la vita degli stessi o alla scadenza.

Lo stato di insolvenza o fallimento o cessazione dei pagamenti dell'Emittente e/o del Garante comporta il rischio di perdita parziale o totale degli importi dovuti ai sensi dei Certificati durante la vita degli stessi o alla scadenza.

Il rimborso dell'Importo di Liquidazione Finale, alla data di Rimborso Finale, non dipendono invece dalle condizioni di rifinanziamento dell'Emittente o del Garante.

3.8 Rischio di liquidità

L'Emittente richiederà a EURO TLX Sim l'ammissione alla quotazione dei Certificati sul mercato Cert-X.

A seguito della Quotazione dei Certificati, la liquidità dei Certificati quotati è supportata da uno specialista, che pubblica i prezzi in acquisto (se applicabili) per i Certificati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da EURO TLX Sim di volta in volta applicabili.

L'emittente non garantisce l'ammissione alla negoziazione dei Certificati su Cert-X, né se ne assume la responsabilità.

L'ammissione alla quotazione dei Certificati, peraltro, non è di per sé sufficiente ad eliminare il rischio di liquidità, atteso che anche successivamente all'ammissione alle negoziazioni, l'investitore potrebbe avere problemi di liquidità nel disinvestire gli stessi prima della loro scadenza naturale, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita ovvero l'investitore potrebbe dover accettare un prezzo inferiore all'investimento iniziale in relazione alle condizioni di mercato.

3.9 Rischio di inflazione

Il rischio di un tasso reale negativo (tasso nominale corretto per l'inflazione) è tanto maggiore quanto più l'inflazione è elevata. Pertanto, un aumento dell'inflazione può portare a una perdita di rendimento reale per gli investitori. I flussi cedolari espressi nel presente documento sono tassi nominali.

4 Commissioni e spese a carico del sottoscrittore e scomposizione del prezzo e dei costi

La copertura iniziale del Certificato è stata fatta considerando una commissione di collocamento pari a 2,50% del Valore Nominale sottoscritto, inclusa nel prezzo di emissione.

In sede di sottoscrizione, il Collocatore applicherà commissioni di collocamento già incluse nel Prezzo di Emissione fino ad un ammontare massimo di 3,00% del Valore Nominale sottoscritto.

Inoltre, nel caso in cui l'investitore si avvalga dello stesso intermediario per una negoziazione nel mercato secondario dei Certificati, saranno applicate commissioni di negoziazione previste dalle condizioni che regolano il rapporto fra cliente e l'intermediario medesimo.

Il Prezzo di Emissione include inoltre i costi trattenuti dall'Emittente per la strutturazione del prodotto, per un ammontare pari a 1,00% del Valore Nominale sottoscritto (1^a tranche).

5. Considerazioni generali sul possibile andamento dei Certificati

Nella seguente tabella sono sintetizzati gli effetti che la variazione di alcuni fattori che influenzano il prezzo del Certificato hanno sul prezzo dello stesso. La tabella deve essere letta considerando una variazione di ogni singolo fattore alla volta, mantenendo gli altri invariati. Per esempio, se il prezzo del sottostante aumenta e nel contempo alcun altro parametro di mercato è invariato, il valore del certificato in oggetto aumenta.

	Diminuzione di valore dei Certificati	Aumento del valore dei Certificati
Andamento del Sottostante	Aumento	Diminuzione
Andamento della volatilità implicita	Diminuzione	Aumento
Andamento dei tassi di interesse	Aumento	Diminuzione
Variazione dello spread di credito di Emittente	Aumento	Diminuzione

6. Caratteristiche sintetiche dell'emissione

Codice ISIN	XS3177385013
--------------------	--------------

Crédit Agricole Italia S.p.A. - Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111

Capitale Sociale euro 1.102.071.064,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

Valuta di denominazione dei Certificati	EUR		
Ammontare massimo di emissione	Fino a 35.000 Certificati, a seconda dell'esito dell'Offerta.		
Nominale dell'Emissione	Fino a EUR 35.000.000,00 come determinato dall'Emittente alla Data di Emissione		
Prezzo di Emissione dei Certificati	1.000,00 EUR al 100%		
Agente di Calcolo	Crédit Agricole CIB		
Lotto minimo	1 Certificato, o come diversamente stabilito da EuroTLX Sim ai fini dell'Ammissione a Quotazione		
Ammontare nozionale (o Nominale)	EUR 1.000 per ciascun Certificato		
Giorno Lavorativo di Pagamento	Indica un giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo		
Periodo di Collocamento	20 Febbraio 2026 (dalle 9.00h) – 13 Marzo 2026 (alle 14.00h), ora di Milano, salvo chiusura anticipata dell'Offerta.		
Collocatori	Crédit Agricole Italia		
Modalità di Collocamento	Per informazioni sulle modalità di adesione all'offerta, i potenziali investitori sono pregati di contattare i Collocatori durante il Periodo di Collocamento. Copia della Documentazione di Offerta è a disposizione presso gli sportelli dei Collocatori, nonché sul sito web https://www.documentation.ca-cib.com/ e sul sito web dei Collocatori		
Sottostante del Certificato	i	1	
	Underlying _i	Solactive BTP 10 Yield Index	
	Bloomberg code	SOLIT10Y Index	
	ISIN Code	DE000SL0FHR2	
	Index Sponsor	SOLACTIVE AG	
	Multiple Exchange	Non Applicabile	
Data di Trade	6 Febbraio 2026		
Data di Emissione e Data di Regolamento	18 Marzo 2026		
Data di Valutazione Finale	4 Marzo 2036		
Data di Scadenza	18 Marzo 2036		
Livello del Sottostante ("Sottostante")	Il Livello di Chiusura del sottostante calcolato ad una Data di Osservazione		

Livello di Chiusura	Il livello del Sottostante calcolato ogni Giorno Lavorativo alla chiusura dei mercati																																	
Premio Condizionale Periodico	Ogni anno, <u>dal primo al decimo (entrambi compresi)</u>, si osserva la Performance del Sottostante come indicato nella seguente tabella. <table><tr><th>Anno t</th><th>Data di Osservazione</th><th>Data di Pagamento del Premio</th></tr><tr><td>1</td><td>04/03/2027</td><td>18/03/2027</td></tr><tr><td>2</td><td>06/03/2028</td><td>20/03/2028</td></tr><tr><td>3</td><td>05/03/2029</td><td>19/03/2029</td></tr><tr><td>4</td><td>04/03/2030</td><td>18/03/2030</td></tr><tr><td>5</td><td>04/03/2031</td><td>18/03/2031</td></tr><tr><td>6</td><td>04/03/2032</td><td>18/03/2032</td></tr><tr><td>7</td><td>04/03/2033</td><td>18/03/2033</td></tr><tr><td>8</td><td>06/03/2034</td><td>20/03/2034</td></tr><tr><td>9</td><td>05/03/2035</td><td>19/03/2035</td></tr><tr><td>10</td><td>04/03/2036</td><td>18/03/2036</td></tr></table> Il Premio Condizionale Periodico sarà rilevato come segue: - Se il Livello del Sottostante è minore o uguale a 4%, ad una Data di Osservazione del Premio, sarà corrisposto il Premio Condizionale di 6,23% x Nominale alla Data di Pagamento del Premio immediatamente successiva. - Sarà inoltre corrisposto a tali date la somma di tutti Premi Condizionali non pagati per ciascuna data di Pagamento precedente - Altrimenti, non si riceve alcun importo.	Anno t	Data di Osservazione	Data di Pagamento del Premio	1	04/03/2027	18/03/2027	2	06/03/2028	20/03/2028	3	05/03/2029	19/03/2029	4	04/03/2030	18/03/2030	5	04/03/2031	18/03/2031	6	04/03/2032	18/03/2032	7	04/03/2033	18/03/2033	8	06/03/2034	20/03/2034	9	05/03/2035	19/03/2035	10	04/03/2036	18/03/2036
Anno t	Data di Osservazione	Data di Pagamento del Premio																																
1	04/03/2027	18/03/2027																																
2	06/03/2028	20/03/2028																																
3	05/03/2029	19/03/2029																																
4	04/03/2030	18/03/2030																																
5	04/03/2031	18/03/2031																																
6	04/03/2032	18/03/2032																																
7	04/03/2033	18/03/2033																																
8	06/03/2034	20/03/2034																																
9	05/03/2035	19/03/2035																																
10	04/03/2036	18/03/2036																																
Rimborso Anticipato Automatico	Ogni anno <u>dal primo al nono (entrambi compresi)</u> , entrambi inclusi, se, alla Data di Osservazione indicata nella tabella che segue, il Livello del Sottostante è minore o uguale a 3% , i Certificati sono rimborsati automaticamente in anticipo pagando l'importo di Liquidazione Anticipata previsto alla Data della Liquidazione Anticipata, come di seguito definiti.																																	
Importo di Liquidazione Anticipata Automatica																																		

	<table><tr><th>Anno t</th><th>Data di Osservazione</th><th>Importo di Liquidazione Anticipata</th><th>Data di Liquidazione Anticipata</th></tr><tr><td>1</td><td>04/03/2027</td><td>100,00% x Nominale</td><td>18/03/2027</td></tr><tr><td>2</td><td>06/03/2028</td><td>100,00% x Nominale</td><td>20/03/2028</td></tr><tr><td>3</td><td>05/03/2029</td><td>100,00% x Nominale</td><td>19/03/2029</td></tr><tr><td>4</td><td>04/03/2030</td><td>100,00% x Nominale</td><td>18/03/2030</td></tr><tr><td>5</td><td>04/03/2031</td><td>100,00% x Nominale</td><td>18/03/2031</td></tr><tr><td>6</td><td>04/03/2032</td><td>100,00% x Nominale</td><td>18/03/2032</td></tr><tr><td>7</td><td>04/03/2033</td><td>100,00% x Nominale</td><td>18/03/2033</td></tr><tr><td>8</td><td>06/03/2034</td><td>100,00% x Nominale</td><td>20/03/2034</td></tr><tr><td>9</td><td>05/03/2035</td><td>100,00% x Nominale</td><td>19/03/2035</td></tr></table> Nel caso si verifichi il Rimborso Anticipato Automatico dei Certificati, essi sono estinti e nessun altro obbligo rimarrà in capo all’Emittente a favore dei portatori dei Certificati.	Anno t	Data di Osservazione	Importo di Liquidazione Anticipata	Data di Liquidazione Anticipata	1	04/03/2027	100,00% x Nominale	18/03/2027	2	06/03/2028	100,00% x Nominale	20/03/2028	3	05/03/2029	100,00% x Nominale	19/03/2029	4	04/03/2030	100,00% x Nominale	18/03/2030	5	04/03/2031	100,00% x Nominale	18/03/2031	6	04/03/2032	100,00% x Nominale	18/03/2032	7	04/03/2033	100,00% x Nominale	18/03/2033	8	06/03/2034	100,00% x Nominale	20/03/2034	9	05/03/2035	100,00% x Nominale	19/03/2035
Anno t	Data di Osservazione	Importo di Liquidazione Anticipata	Data di Liquidazione Anticipata																																						
1	04/03/2027	100,00% x Nominale	18/03/2027																																						
2	06/03/2028	100,00% x Nominale	20/03/2028																																						
3	05/03/2029	100,00% x Nominale	19/03/2029																																						
4	04/03/2030	100,00% x Nominale	18/03/2030																																						
5	04/03/2031	100,00% x Nominale	18/03/2031																																						
6	04/03/2032	100,00% x Nominale	18/03/2032																																						
7	04/03/2033	100,00% x Nominale	18/03/2033																																						
8	06/03/2034	100,00% x Nominale	20/03/2034																																						
9	05/03/2035	100,00% x Nominale	19/03/2035																																						
Importo di Liquidazione Finale	Se il prodotto non viene anticipatamente rimborsato in seguito ad un evento di Rimborso Anticipato Automatico, allora sarà corrisposto: 100% x Nominale L’importo in contanti pagabile per ogni Certificate sarà corrisposto alla Data di Rimborso Finale come calcolato dall’Agente di Calcolo, per conto dell’Emittente.																																								
Data di Rimborso Finale	18 Marzo 2036																																								
Quotazione e negoziazione dei Certificati	L'Emittente presenterà a EuroTLX SIM S.p.A., una richiesta di ammissione alla negoziazione dei Certificati sull’MTF di EuroTLX SIM S.p.A.. Tale richiesta non implica la certezza che i Certificati saranno effettivamente quotate																																								
Diritto applicabile al regolamento dei Certificati	Inglese																																								
Regime fiscale	I redditi realizzati da investitori residenti in Italia che agiscono al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26% (Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, c.d. “Decreto Irpef”, convertito con la Legge 23 giugno 2014 n. 89) Gli importi di rimborso, i premi annuali, o gli importi ottenuti in caso di negoziazione dei Certificati, sono espressi nel presente documento al lordo di imposte, tributi o bolli, la cui applicazione dipende dalla situazione fiscale personale del detentore dei Certificati al momento in cui gli importi sono realizzati.																																								

	Gli investitori sono tenuti a consultare le Condizioni Definitive e i propri consulenti in merito al regime fiscali ad essi applicabile. Si ricorda che la legislazione fiscale è soggetta a possibili cambiamenti, che potrebbero anche avere effetti retroattivi
--	---

7. Illustrazioni sul pagamento alla scadenza

I dati e gli scenari di seguito riportati nell'esempio hanno finalità meramente illustrative e non devono essere considerati come previsioni attendibili per le performance future e non costituiscono, in nessun caso, offerta commerciale.

Scenario	Ipotesi	Rendimento alla Data di Scadenza*
Sfavorevole	Il Sottostante rimane sempre sopra il 4%	Nominale: 1.000 EUR Importo di rimborso: $100\% \times \text{Nominale} = 1000,00 \text{ EUR}$ Rendimento annuo lordo in EUR: +0,00%
Neutro	Il Sottostante è sotto il 4% esclusivamente alla scadenza	Nominale: 1.000 EUR Cedole con memoria a scadenza: $6,23\% \times \text{Nominale} \times 10 = 623,00 \text{ Eur}$ Importo di rimborso a scadenza: $100\% \times \text{Nominale} = 1.000,00 \text{ EUR}$ Rendimento annuo lordo in EUR: +5,52%

Favorevole

Il sottostante è sotto il 3% il primo anno

Nominale: 1.000 EUR

Cedole primo anno:

 $6,23\% \times \text{Nominale} \times 1 = 62,30 \text{ Eur}$

Importo di rimborso anticipato primo anno:

 $100\% \times \text{Nominale} = 1.000,00 \text{ EUR}$ **Rendimento annuo lordo in EUR: +6,23%**

(*) I rendimenti nei 3 scenari sono stati ottenuti utilizzando la funzione XIRR e le date di pagamento dei flussi del certificato

8. INFORMATIVA AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE CONSOB N. 0090430 DEL 24 NOVEMBRE 2015 AVENTE AD OGGETTO I DECRETI LEGISLATIVI NN. 180 E 181 DEL 16 NOVEMBRE 2015 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE (Procedimento Bail-in)

Legge francese e legislazione europea relativa alla risoluzione degli istituti finanziari

La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 2014 che stabilisce un quadro regolamentare per il risanamento e la risoluzione degli istituti di credito e delle società di investimento (la BRRD) è entrata in vigore il 2 luglio 2014. Lo scopo dichiarato della BRRD e del Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2014 (il Regolamento SRM) è di prevedere la creazione di un quadro regolamentare a livello Europeo per il risanamento e la risoluzione degli istituti di credito e delle società di investimento. E' stato dichiarato che il regime previsto dalla BRRD è, tra l'altro, necessario per fornire all'autorità designata da ogni Stato Membro europeo (l'Autorità per la Risoluzione) un credibile insieme di strumenti per intervenire con sufficiente anticipo e tempestività in un istituto non solido o che sta per fallire in modo da assicurare la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche critiche dell'istituto allo stesso tempo minimizzando l'impatto di un fallimento dell'istituto sul sistema economico e finanziario (inclusa l'esposizione a perdite dei contribuenti). Ai sensi del Regolamento SRM, viene creato un potere di risoluzione centralizzato affidato al Consiglio Unico per la Risoluzione (il SRB) ed alle autorità nazionali per la risoluzione. I poteri affidati all'Autorità per la Risoluzione dalla BRRD e dal Regolamento SRM includono poteri di svalutazione/conversione per garantire che gli strumenti di capitale (inclusi gli strumenti di debito subordinati) e le passività idonee (inclusi gli strumenti di debito non subordinati quali i Titoli ove gli strumenti subordinati non siano sufficienti per assorbire tutte le perdite) assorbano le perdite dell'istituto emittente soggetto a risoluzione secondo un prestabilito ordine di priorità (lo Strumento di Bail-in (Salvataggio Interno)).

Le condizioni per la risoluzione ai sensi del Codice monetario e finanziario francese che attuano la BRRD sono ritenute soddisfatte quando: (i) l'Autorità per la Risoluzione o la rilevante autorità di vigilanza stabilisca che l'istituto sta fallendo o è probabile che fallisca, (ii) non vi sono prospettive ragionevoli che una misura diversa da una misura risolutiva possa prevenire il fallimento in un lasso di tempo ragionevole, e (iii) una misura risolutiva è necessaria per raggiungere gli obiettivi di risoluzione, e la liquidazione dell'istituto ai sensi delle normali procedure di insolvenza non soddisferebbe tali obiettivi di risoluzione nella stessa misura.

L'Autorità per la Risoluzione può altresì, indipendentemente da una misura risolutiva o in combinazione con una misura risolutiva ove le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, svalutare o convertire gli strumenti di capitale (inclusi gli strumenti di debito subordinati) in titoli rappresentativi del capitale nel caso in cui stabilisca che l'istituto o il suo gruppo non sarebbe più in grado di operare se non venisse esercitato tale potere di svalutazione o conversione o quando l'istituto richiede un supporto finanziario pubblico straordinario (tranne

quanto il supporto finanziario pubblico straordinario viene fornito nella forma di cui all'Articolo L. 613-48 III, 3° del Codice monetario e finanziario francese).

Fattori di Rischio

Lo Strumento di Bail-in può avere come conseguenza la totale (ovvero fino a zero) o parziale svalutazione o conversione in azioni ordinarie o altri strumenti che conferiscono la titolarità dei Titoli o della Garanzia, o la variazione dei termini dei Titoli o della Garanzia (ad esempio la scadenza e/o gli interessi pagabili possono essere cambiati e/o può essere disposta una temporanea sospensione dei pagamenti).

Il supporto finanziario pubblico straordinario dovrebbe essere utilizzato esclusivamente come ultima risorsa dopo aver valutato ed applicato, nella misura massima possibile, le misure risolutorie, incluso lo Strumento di Bail-in. Inoltre, nel caso in cui la situazione finanziaria dell'Emittente deteriorasse, l'esistenza dello Strumento di Bail-in potrebbe causare un declino del prezzo o valore di mercato dei Titoli più rapido di quanto non succederebbe in assenza di tale potere.

In aggiunta allo Strumento di Bail-in, la BRRD assegna all'Autorità per la Risoluzione maggiori poteri per dare esecuzione ad altre misure risolutorie con riferimento agli istituti che soddisfano le condizioni per la risoluzione, che possono includere (a titolo esemplificativo) la vendita del business dell'istituto, la creazione di un istituto ponte, la separazione degli attivi, la sostituzione dell'istituto in quanto obbligato in relazione agli strumenti di debito, modifiche ai termini degli strumenti di debito (inclusa la modifica della scadenza e/o dell'importo di interessi pagabile e/o la decisione di sospendere temporaneamente i pagamenti), la rimozione del management, la nomina di un amministratore ad interim, e l'interruzione della quotazione e ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari.

Nella sua qualità di Direttiva, la BRRD non è direttamente applicabile in Francia ed è stato necessario trasporla nella legislazione nazionale. Il decreto legislativo francese N. 2015-1024 del 20 agosto 2015 ha trasposto la BRRD nel diritto francese ed ha modificato il Codice monetario e finanziario francese tale fine.

Prima di adottare una misura risolutoria o esercitare il potere di svalutare o convertire i rilevanti strumenti di capitale, l'Autorità per la Risoluzione deve assicurare che venga effettuata una corretta, prudente e realistica valutazione delle attività e passività dell'istituto da parte di un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica.

A partire dal 1 gennaio 2016, gli istituti di credito, le società di investimento e gli istituti finanziari francesi devono rispettare, in ogni momento, un requisito minimo di fondi propri e passività idonee (MREL) stabilito dall'Articolo L. 613-44 del Codice monetario e finanziario francese. Il MREL, che è espresso in termini percentuali delle passività totali e dei fondi propri dell'istituto, ha lo scopo di evitare che gli istituti strutturino le proprie passività in modo da impedire l'efficacia dello Strumento di Bail-in. A partire da gennaio 2019, le G-SIBs (banche che hanno una importanza sistemica globale) quali l'Emittente dovranno altresì rispettare i requisiti di capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC).

In conformità alle previsioni del Regolamento SRM, ove applicabili, il SRB ha sostituito le autorità nazionali per la risoluzione designate ai sensi della BRRD in relazione agli aspetti relativi al processo decisionale e le autorità nazionali per la risoluzione designate ai sensi della BRRD continuano a svolgere le attività relative all'attuazione dei meccanismi risolutivi adottati dal SRB. Le previsioni relative alla cooperazione tra il SRB e le autorità nazionali per la risoluzione per la preparazione dei piani di risoluzione delle banche vengono applicati dal 1 gennaio 2015 e il SRM è stato pienamente operativo a partire dal 1 gennaio 2015.

L'applicazione di qualsiasi misura risolutoria ai sensi delle previsioni francesi attuative della BRRD o qualsiasi suggerimento di una tale applicazione in relazione all'Emittente o al Gruppo potrebbe avere un impatto negativo

rilevante sui diritti dei Portatori dei Titoli, sul prezzo o valore di un investimento nei Titoli e/o sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dei Titoli.

9. Conflitto d'Interessi

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti incaricati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio svolto in base ai risultati del collocamento, implica, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.

Crédit Agricole Italia, società appartenente al medesimo gruppo bancario dell'Emittente (il Gruppo Bancario Crédit Agricole CIB), opera in qualità di Collocatore dei Certificati; in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori. Inoltre, tali soggetti ricevono un importo dovuto a titolo di commissione di collocamento, come sopra indicato.

Il sottoscritto_____ dichiara di aver ricevuto il presente documento e di aver pienamente compreso il funzionamento ed i rischi connessi all'investimento nel presente strumento finanziario.

Le informazioni contenute nel presente documento, ivi comprese quelle sul dettaglio dei costi ed oneri relativi ai Certificati devono leggersi unitamente alla Documentazione di Offerta, nonché alla documentazione ed alle informazioni di volta in volta disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile. Gli Investitori sono invitati a prenderne attentamente visione prima dell'adesione all'Offerta.

Data_____ Firma_____